LA LEGGE DI BILANCIO 2025

(L. 30/12/2024 n. 207)

Principali novità

DISCLAIMER

Il presente documento è stato redatto dallo studio Baracco Fornasiero S.r.l. sulla base di fonti reputate dal consulente corrette ed attendibili.

BARACCO FORNASIERO

SINCE 1981

LA RIFORMA IRPEF

La riforma dell'IRPEF prevista dal DLgs. 216/2023 entra a regime a partire dal periodo d'imposta 2024 e introduce le seguenti modifiche:

Riduzione degli scaglioni IRPEF: Passano da quattro a tre, con le seguenti aliquote a partire dal 2025:

- **Fino a 28.000 euro: 23%**
- **Da 28.001 a 50.000 euro: 35%**
- **Oltre 50.000 euro: 43%**

Tabella 1

SCAGLIONI (EURO)	ALIQUOTA
da 8.500 a 28.000	23
da 28.000 a 50.000	35
oltre 50.000	43

LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

La riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti non avverrà più tramite l'esonero dei contributi IVS, ma sarà di natura fiscale, attraverso un bonus o un'ulteriore detrazione.
L'indennità ai lavoratori **con reddito fino a 20.000 euro**, viene calcolata applicando le seguenti percentuali sul reddito da lavoro dipendente:

- **7,1%** per redditi fino a **8.500** euro;
- **5,3%** per redditi tra **8.500** e **15.000** euro;
- **4,8%** per redditi tra **15.000** e **20.000** euro.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito.

Per i lavoratori con redditi compresi tra **20.000** e **40.000 euro**, è introdotta una detrazione aggiuntiva:

- **1.000 euro** per redditi tra **20.000** e **32.000 euro**;
- La detrazione decresce progressivamente per redditi tra **32.001** e **40.000 euro**, fino ad azzerarsi.

Questa detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell'anno

Per i contribuenti con redditi superiori a **75.000 euro**, la manovra introduce un tetto massimo alle detrazioni fiscali:

- **Fino a 14.000 euro per redditi tra 75.000 e 100.000 euro;**
- **Fino a 8.000 euro** per redditi tra **100.000** e **120.000 euro**.

Sono escluse da questi limiti le spese sanitarie, gli interessi passivi sui mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 e gli investimenti in start-up e PMI innovative.
Tali operazioni sono comunque proporzionate sulla base del numero dei figli a carico.

LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

La **No Tax Area** per i redditi da lavoro dipendente è estesa fino a **8.500 euro**, allineandola a quella prevista per i pensionati.

Tutte le novità a favore dei dipendenti sono riconosciute automaticamente dal datore di lavoro.
In caso di indebita fruizione, il recupero avviene in 10 rate se l'importo è superiore a 60 euro.
Il credito può essere compensato tramite modello F24.
Ai fini del calcolo del reddito complessivo, si considerano anche le quote esenti di specifici regimi agevolati, come quelli per lavoratori rimpatriati e ricercatori rientrati in Italia.

Ulteriori novità riguardano la distinzione dei familiari considerati a carico, con i figli che sono considerati fino ad un'età massima di 30 anni (escluse le categorie disabili) e con l'esclusione di generi, suoceri, fratelli e sorelle, con considerazione ridotta solo per gli ascendenti.

Trattamento integrativo: confermata l'erogazione del trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente fino a 15.000 euro, a condizione che l'imposta lorda superi la detrazione spettante, ridotta di 75 euro proporzionati al periodo di lavoro.

Carta dedicata a te: viene introdotta per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Si tratta di una carta prepagata, emessa da Poste Italiane, con un contributo una tantum di 500 euro.

INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

La detrazione IRPEF per il **"bonus casa"** è stata rimodulata a partire dal **2025**, con modifiche alle aliquote, mentre le altre disposizioni restano invariate.

Aliquote per le spese sostenute dall'1.1.2025

Per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l'unità immobiliare ad abitazione principale, la detrazione IRPEF compete con l'aliquota:

- del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro;
- del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro.

Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall'abitazione principale, nel limite di spesa agevolata non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, l'aliquota è fissata al:

- 36% per le spese sostenute nel 2025;
- 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.

Interventi specifici

- Sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza: Detrazione 50% anche dal 2025 per l'installazione di generatori a gas di ultima generazione.
- Caldaie a combustibili fossili: Dall'1 gennaio 2025, non sono più agevolabili le spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione con caldaie a combustibili fossili, in attuazione della direttiva UE "Case green".

INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

A partire dal **1° gennaio 2025**, le aliquote dell'**ecobonus** e del **sismabonus** vengono allineate a quelle del **"bonus casa"** per il recupero edilizio.

Aliquote per le spese sostenute dall'1.1.2025

L' "ecobonus" e il "sismabonus" (compreso il c.d. "sismabonus acquisti"), in partico-lare, vengono prorogati nelle seguenti misure:

- per le abitazioni principali, l'aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025, mentre scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027;
- per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale, l'aliquota è del 36% per le spese sostenute nell'anno 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027.

BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE

La Legge di Bilancio 2025 conferma la detrazione del 75% per gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, valida per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

- **Aliquota di detrazione:** 75% delle spese sostenute.
- **Ripartizione:** La detrazione è suddivisa in **5 quote annuali** di pari importo.
- **Massimali di spesa:** Il limite massimo di spesa varia in base alla tipologia dell'edificio:
  - **50.000 euro** per edifici unifamiliari o unità immobiliari indipendenti.
  - **40.000 euro** per unità immobiliari in edifici composti da 2 a 8 unità.
  - **30.000 euro** per unità immobiliari in edifici con più di 8 unità.
- **Interventi ammessi:**

Sono agevolabili gli interventi che rispettano i requisiti previsti dal **DM 236/1989**, tra cui installazione di **ascensori** realizzazione di **rampe,** installazione di **servoscala,** installazione di **piattaforme elevatrici**.

- **Beneficiari:**

Possono usufruire del bonus:

- **Persone fisiche**.
- **Condomini**.
- **Imprese**.

Nei condomini, i lavori devono essere deliberati con una maggioranza dei partecipanti che rappresenti **un terzo del valore millesimale dell'edificio.**

SUPERBONUS: ULTERIORI REQUISITI

Presentate novità sul Superbonus, con l'introduzione di ulteriori requisiti per l'aliquota al 65% (spese 2025), rivolto ai condomini e ai proprietari di edifici da 2 a 4 unità.
Per ottenere il **Superbonus al 65%** nel **2025**, al **15 ottobre 2024** devono risultare:

- **CILA-S presentata** per interventi diversi da quelli condominiali.
- **CILA-S e delibera condominiale approvata** per lavori nei condomìni.
- **Istanza per il titolo abilitativo** per demolizione e ricostruzione.

Questi requisiti **non** si applicano ai regimi speciali con aliquota **110% fino a fine 2025**, come il **Superbonus per eventi sismici** e quello per **RSA**.

Novità sulle spese del **Superbonus 90% o 110% sostenute nel 2023** che possono essere **spalmate in 10 anni** (anziché 4).

- L'opzione è **irrevocabile** e va esercitata tramite **dichiarazione integrativa** (modelli **730/2024 o Redditi PF 2024**).
- La dichiarazione può essere presentata **fino al termine della dichiarazione dei redditi 2024**.
- Eventuali maggiori imposte potranno essere versate **senza sanzioni o interessi** entro il saldo delle imposte 2024.

BONUS MOBILI E BONUS ELETTRODOMESTICI

Viene prorogato per l'anno 2025 il **"bonus mobili"**, di cui all'art. 16 co. 2 del DL 63/2013, mantenendone inalterata la disciplina, che prevede, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all'arredo "dell'immobile oggetto di ristrutturazione", una detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2025 fino ad euro 5.000,00.

Novità della Legge di Bilancio 2025, il **"bonus elettrodomestici"** è un contributo per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica (minimo classe B) prodotti nell'UE, a condizione che venga **smaltito il vecchio elettrodomestico.**

Importo del contributo:

- **Fino al 30% del costo dell'elettrodomestico.**
- **Massimo 100 euro** per acquisto.
- **Massimo 200 euro** per famiglie con **ISEE inferiore a 25.000 euro**.

Modalità di erogazione:
Le regole operative saranno stabilite con un **decreto ministeriale entro 60 giorni** dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025.

Si ricorda che il **BONUS VERDE** non è prorogato per l'anno 2025.

LIMITE DI DETRAZIONE DELLE SPESE SCOLASTICHE

Dal 2025, il **limite massimo di spesa detraibile per la frequenza scolastica dei figli** aumenta a **1.000 euro** (rispetto agli 800 euro previsti fino al 2024).

La detrazione compete in relazione alle spese di frequenza:

- delle scuole dell'infanzia (scuole materne);
- del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie ("vecchie" elementari) e delle scuole secondarie di primo grado ("vecchie" medie);
- delle scuole secondarie di secondo grado ("vecchie" superiori).

In relazione a ciascuno alunno o studente, la detrazione IRPEF del 19%, da ripartire tra gli aventi diritto, si applica su un importo annuo non superiore a:

- 1.000 euro, a decorrere dal 2025;
- 800 euro, a decorrere dall'anno 2019 e fino al 2024.

FRINGE BENEFIT 2025-2026-2027

La Legge di Bilancio 2025 modifica la **soglia di non imponibilità dei fringe benefit per gli anni 2025, 2026 e 2027**
Essa viene elevata da 258,23 euro a:

- **1.000** euro, per tutti i dipendenti;
- **2.000** euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Nel suddetto limite, con validità per tutti i dipendenti (con o senza figli fiscalmente a carico), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica, del gas naturale e delle spese per l'affitto della prima casa, ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

AUTO E FABBRICATI CONCESSI/LOCATI AI DIPENDENTI

Fringe benefit per veicoli aziendali (dal 2025)

Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall'**1° gennaio 2025**, il fringe benefit è calcolato su una percorrenza convenzionale annua di **15.000 km** secondo le seguenti percentuali:

- **50%** del costo chilometrico per i veicoli tradizionali.
- **20%** per i **veicoli ibridi plug-in**.
- **10%** per i **veicoli elettrici a batteria**.

Esenzione per rimborsi locazione e manutenzione (2025)

Per i **dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025**, le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per **affitto e manutenzione di immobili locati** non concorrono alla formazione del reddito (fino a **5.000 euro annui per i primi due anni**), se:

- il reddito da lavoro dipendente nell'anno precedente **non supera i 35.000 euro**.
- il lavoratore ha **trasferito la residenza** in un comune di lavoro situato a oltre **100 km** dal precedente.

CAUSA DI ESCLUSIONE DAL REGIME FORFETARIO

La regolamentazione del regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi prevede che il regime non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000 euro.
Per il calcolo del limite, il periodo da considerare è l'anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime.
Per il solo anno 2025, questa soglia è stata incrementata a **35.000 euro**.
Pertanto, per utilizzare il regime nel 2025, occorre considerare i redditi percepiti nel 2024; ove il limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non può applicare il regime per il corso dell'anno 2025.

RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI

La Legge di Bilancio 2025 rende **permanente** il regime di rideterminazione del costo fiscale di partecipazioni (quotate e non quotate) e terreni (agricoli ed edificabili) per persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Per partecipazioni e terreni posseduti al **1° gennaio di ogni anno**, il termine per la rivalutazione è **il 30 novembre dello stesso anno**.
L'operazione si perfeziona con:

- **Perizia asseverata** da un professionista abilitato;
- **Versamento dell'imposta sostitutiva** (totale o prima rata).

Per le partecipazioni quotate, si può assumere come valore normale la media dei prezzi di dicembre dell'anno precedente.

Nuova aliquota e versamento:
Dal **2025**, l'imposta sostitutiva è fissata in un'**aliquota unica del 18%**.
Il versamento può avvenire:

- **In un'unica soluzione** entro il **30 novembre;**
- **In tre rate annuali** (le successive alla prima con interessi del **3% annuo**).

REGIME DI TASSAZIONE SULLE CRIPTO ATTIVITÀ

La Legge di Bilancio 2025 prevede che dal 1° gennaio 2026, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi delle cripto-attività passerà dal 26% al 33%.

Ha inoltre introdotto novità per quanto riguarda:

- **l'eliminazione della franchigia di 2.000 euro**: ogni plusvalenza, anche minima, sarà soggetta a tassazione e dichiarazione fiscale.
- **il regime transitorio per il 2025**: fino al **31 dicembre 2025**, l'aliquota resta al **26%**, indipendentemente dalla data di regolamento finanziario.
- **nuova possibilità di affrancamento**: le cripto attività possedute al **1° gennaio 2025** potranno essere rivalutate con imposta sostitutiva del **18%** (anziché del 14% come nel 2023).

Il contribuente può scegliere di rivalutare singole cripto-attività, ma in modo completo per ciascuna di esse. L'imposta sostitutiva del 18% va versata entro il 30 novembre 2025 in un'unica soluzione o in tre rate annuali (con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima).

IRES PREMIALE E SUPER-DEDUZIONE PER NUOVE ASSUNZIONI

La nuova Legge di Bilancio, solo per il **2025**, ha introdotto la modifica dell'aliquota **IRES**, che scende dal **24% al 20%** per le società che rispettino queste condizioni:

- Destinazione ad **apposita riserva** di almeno l'**80% degli utili** dell'esercizio **2024**.
- Investimento di almeno **20.000 euro** di tali utili in **beni strumentali 4.0 e 5.0**, anche tramite leasing.
- Nuove assunzioni a tempo indeterminato con **incremento occupazionale almeno dell'1%.**

Viene inoltre prevista la proroga per il 2025, 2026 e 2027 della super-deduzione per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'art. 4 del DLgs. 216/2023.

DEDUCIBILITÀ DEI COSTI DA PIANI DI STOCK OPTION

La deduzione fiscale del costo delle **stock option** per i dipendenti è stata modificata attraverso l'introduzione del nuovo co. 6-bis nell'art. 95 del TUIR. Esso specifica che la deduzione avverrà solo **al momento dell'assegnazione effettiva** degli strumenti finanziari, anziché alla data della delibera del piano. Questo allinea la deduzione del costo con il momento in cui il dipendente realizza il reddito imponibile IRPEF.
Se il piano non si perfeziona per condizioni di mercato sfavorevoli, il costo non sarà deducibile.

Decorrenza:

- Le nuove regole si applicano ai piani avviati dal **2025** in poi.

Soggetti interessati:

- La norma riguarda sia chi adotta i principi **IAS/IFRS**, sia i soggetti **OIC-adopter** che applicano l'**IFRS 2** per contabilizzare le stock option

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOC. SEMPLICE

Sono stati riaperti i termini per l'effettuazione di:

- **Assegnazione e cessione agevolata** ai soci di beni immobili (esclusi quelli strumentali per destinazione) e beni mobili registrati non strumentali.
- **Trasformazione in società semplice** di società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni.
- **Scadenza:** operazioni da completare entro il **30 settembre 2025**.

Benefici fiscali:

- **Imposta sostitutiva dell'8%** sulle plusvalenze (10,5% per società di comodo nel triennio 2022-2024).
- **Imposta sostitutiva del 13%** sulle riserve in sospensione d'imposta annullate.
- Possibilità di utilizzare **il valore catastale** per il calcolo della base imponibile.

Versamento imposte sostitutive:

- **60%** entro **il 30 settembre 2025.**
- **40%** entro **il 30 novembre 2025.**

Agevolazioni imposte indirette:

- Imposta di registro ridotta alla metà.
- Imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ SPESE

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto nuove regole su rimborsi spese, trasferte e deducibilità fiscale.

1. Rimborsi trasferte: esclusione dal reddito di lavoro dipendente

A partire dal **2025**, i **rimborsi delle spese di trasferta e missioni** non concorreranno alla formazione del reddito di lavoro dipendente, purché il pagamento sia effettuato con strumenti tracciabili. Questo vale per:

- **Spese di vitto e alloggi**
- **Viaggi e trasporti effettuati anche tramite taxi o noleggio con conducente (NCC), ad esclusione dei trasporti pubblici**.

Questa misura riguarda le trasferte disciplinate dall'**art. 51 co. 5 del TUIR**, che stabilisce il regime fiscale dei rimborsi ai lavoratori dipendenti.

2. Rimborsi spese per soci e amministratori

A partire dal 2025, tutte le spese aziendali sostenute da soci e amministratori per essere deducibili per l'azienda e non tassabili per il beneficiario devono essere pagate con strumenti tracciabili.

Se una spesa è sostenuta in contanti, il rimborso:

- **Non è deducibile per l'azienda**.
- **Diventa imponibile per il beneficiario,** ovvero viene considerato un reddito soggetto a tassazione.

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ SPESE

3. Modalità di pagamento ammesse

Per poter beneficiare dell'esclusione dal reddito imponibile e della deducibilità fiscale, i rimborsi devono essere erogati per spese pagate con **mezzi tracciabili**, ovvero:

- **Bonifico bancario o postale**;
- **Carte di debito, di credito o prepagate**;
- **Assegni bancari e circolari**.

Il rispetto di questa condizione è fondamentale sia per il dipendente (esclusione dal reddito) che per l'azienda (deducibilità delle spese).

4. Deducibilità delle spese per imprese e professionisti

Anche ai fini della **deducibilità dal reddito d'impresa e dalla base imponibile IRAP**, le imprese e i professionisti devono effettuare il pagamento delle seguenti spese con mezzi tracciabili:

- **Spese di vitto e alloggio** sostenute per le trasferte di dipendenti e autonomi;
- **Rimborsi analitici per viaggi e trasporti**, inclusi taxi e NCC;
- **Rimborsi spese per trasferte di lavoratori autonomi**.

In assenza di un pagamento tracciabile, l'impresa non potrà dedurre il costo sostenuto.

5. Regole specifiche per lavoratori autonomi e professionisti

Per i **liberi professionisti e gli esercenti arti e professioni**, la deducibilità riguarda:

- **Spese per alberghi, pasti, viaggi e trasporti** sostenute per conto del cliente e addebitate analiticamente in fattura;
- **Rimborsi spese per trasferte di dipendenti e lavoratori autonomi**.

Queste spese saranno deducibili solo se il pagamento è avvenuto con mezzi tracciabili.

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ SPESE

6. Spese di rappresentanza e omaggi: nuove condizioni per la deducibilità

Le **spese di rappresentanza e per omaggi**, ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa e dall'IRAP, dovranno rispettare due condizioni:

1. **Pagamento con strumenti tracciabili** (bonifico, carte, assegni bancari o circolari);
2. **Rispetto dei limiti quantitativi previsti dal DM 19.11.2008:**

Ricavi e altri proventi (fino a...)	Limite di deducibilità delle spese di rappresentanza
10 milioni di euro	1,3% dei ricavi e altri proventi
Da 10 a 50 milioni di euro	0,5% dei ricavi e altri proventi
Oltre 50 milioni di euro	0,1% dei ricavi e altri proventi

Se una spesa non rispetta questi requisiti, non sarà considerata deducibile.

7. Esclusione delle spese di pubblicità e sponsorizzazione

Le nuove regole **non** si applicano alle **spese di pubblicità e sponsorizzazione**, che continueranno a essere deducibili anche se pagate in contanti. Questo perché la legge di bilancio 2025 fa riferimento solo all'art. **108 co. 2 del TUIR**, escludendo quindi altre tipologie di spese aziendali.

8. Decorrenza delle nuove disposizioni

Tutte le nuove norme si applicano a partire dal **periodo d'imposta successivo al 31/12/2024**, quindi dal **2025** per le imprese con esercizio solare.

CREDITI D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI (4.0, 5.0, QUOTAZIONE PMI, RESTAURI)

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto modifiche sulla regolamentazione di crediti d'imposta per varia natura.

1. Beni strumentali 4.0 (art. 1, co. 1051-1063, L. 178/2020):

- **Eliminazione dell'agevolazione per i beni immateriali 4.0** a partire dal 2025.
- **Introduzione di un tetto di spesa** per il credito d'imposta sui **beni materiali 4.0** acquistati nel 2025. Per usufruire del beneficio, sarà necessario presentare una **comunicazione preventiva ed una comunicazione a completamento dell'investimento.**

L'agevolazione sarà concessa in base all'**ordine cronologico di presentazione delle domande.**

2. Investimenti Transizione 5.0 (art. 38, DL 19/2024):

- **Aumento del beneficio fiscale: p**er investimenti fino a **10 milioni di euro**, l'aliquota sale al **35%** (in precedenza 15% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro).
- **Maggiore incentivo per impianti fotovoltaici**, grazie a un incremento della base di calcolo.
- Possibilità di cumulo con credito d'imposta ZES unica Mezzogiorno e altre agevolazioni finanziate con fondi europei.
- **Applicazione retroattiva** agli investimenti effettuati dal **1° gennaio 2024**.

3. Altri crediti d'imposta prorogati:

- **Credito d'imposta per spese di consulenza per la quotazione delle PMI** prorogato fino al **2027 con detrazione al 50% per un massimo di 500.000 euro.**
- **Credito d'imposta per la manutenzione, protezione e restauro di immobili storici e artistici** esteso per il **2025, 2026 e 2027**.

REVERSE CHARGE SETTORE LOGISTICA

1. Introduzione del reverse charge per specifiche prestazioni di servizi

Per le prestazioni di servizi rese tramite contratti di appalto, subappalto e altre forme di affidamento che impiegano prevalentemente manodopera presso la sede del committente e sono destinate a imprese operanti nel settore del trasporto, movimentazione di merci e logistica, si prevede:

- L'introduzione del meccanismo del reverse charge (inversione contabile), che sposta l'obbligo di versamento dell'IVA dal prestatore al committente.
- L'efficacia del reverse charge è subordinata all'approvazione di una misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione Europea, necessaria per superare le attuali disposizioni della direttiva IVA.

2. Regime transitorio in attesa della deroga UE: pagamento dell'IVA da parte del committente

In attesa dell'approvazione della misura di deroga comunitaria, è introdotto un regime facoltativo e transitorio che consente alle parti di optare per il versamento dell'IVA da parte del committente anziché dal prestatore.

Caratteristiche del regime transitorio:

- Il prestatore e il committente possono scegliere di applicare questa modalità.
- Il committente deve comunicare l'opzione all'Agenzia delle Entrate utilizzando un modello specifico, che sarà definito con un provvedimento attuativo.
- Durata dell'opzione: triennale.
- Il committente effettua il versamento dell'IVA tramite modello F24, senza possibilità di compensazione orizzontale con altri tributi, entro il 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura.

REVERSE CHARGE SETTORE LOGISTICA

Esclusioni dal regime:

- Prestazioni di servizi già soggette a reverse charge ex articolo 17 comma 6 lettere da a) ad a-quater) del DPR 633/72 (esempio edilizia, pulizie, installazione di impianti, eccetera).
- Servizi resi nei confronti di Amministrazioni pubbliche, enti e società soggetti a split payment.
- Prestazioni fornite da agenzie per il lavoro (articolo 4 DLgs 276/2003).

3. Condizioni, sanzioni e diritti del committente

Condizioni di applicazione:

- Il regime transitorio sarà operativo solo dopo l'emanazione di un provvedimento attuativo da parte dell'Agenzia delle Entrate, che definirà le modalità operative.
- Se, a seguito di verifiche, risulta che l'IVA non era dovuta, il committente ha diritto al rimborso dell'importo versato, ma dovrà dimostrare di aver effettivamente effettuato il pagamento.

Sanzioni per errori di applicazione:

- Se il committente omette il versamento dell'IVA o lo effettua in modo errato, è soggetto a una sanzione amministrativa compresa tra 250 e 10.000 euro (articolo 6 comma 9-bis.1, DLgs 471/97).
- La responsabilità per il pagamento della sanzione è solidale tra prestatore e committente.

REVERSE CHARGE SETTORE LOGISTICA

4. Introduzione definitiva del reverse charge (dopo la deroga UE)

Una volta ottenuta l'autorizzazione dell'Unione Europea, il reverse charge diventerà obbligatorio per:

- Appalti, subappalti, affidamenti a consorziati e rapporti negoziali simili, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente.
- Servizi in cui vengono impiegati beni strumentali di proprietà del committente o a lui riconducibili in qualsiasi forma.
- Prestazioni rese a imprese attive nel settore trasporti, movimentazione merci e logistica.

Questa misura ha lo scopo di contrastare fenomeni di evasione e frode IVA nel settore degli appalti e della logistica, garantendo un maggiore controllo sui versamenti dell'imposta.

MODIFICHE PER AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

La Legge di Bilancio 2025 ha modificato la normativa sulle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, estendendo da **1 anno a 2 anni** il termine entro cui è possibile vendere l'immobile precedentemente acquistato con i benefici fiscali, senza perdere l'agevolazione sul nuovo acquisto.

Agevolazione Prima Casa

L'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa prevede un trattamento di favore a livello di imposte, applicabile solo agli immobili non classificati nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**. L'agevolazione spetta anche alle pertinenze (C/2, C/6, C/7) ma limitatamente ad una per categoria.

Le aliquote agevolate sono:

- **Se l'atto è soggetto a imposta di registro**:
  - **Imposta di registro** al **2%** (con un minimo di **1.000 euro**) anziché 9%.
  - **Imposte ipotecaria e catastale** fisse di **50 euro ciascuna.**
- **Se l'atto è soggetto a IVA**:
  - **IVA al 4%,** anziché 10%.
  - **Imposte ipotecaria e catastale** fisse di **200 euro ciascuna.**

MODIFICHE PER AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

Condizioni per l'Agevolazione

Per poter usufruire del regime agevolato, il contribuente deve **dichiarare**, al momento dell'acquisto, di **non possedere un'altra abitazione** acquistata con il beneficio, neppure in quota, su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, dal **1° gennaio 2016**, è stata introdotta una deroga:

- L'agevolazione si applica anche a chi possiede già una prima casa acquistata con il beneficio, **a condizione che la venda entro un anno dal rogito** (art. 1, Nota II-bis, comma 4-bis, Tariffa DPR 131/86).

Nuovo Termine: da 1 a 2 anni

Con la **legge di bilancio 2025**, il termine per la rivendita è stato **raddoppiato da 1 anno a 2 anni**. **Dal 1° gennaio 2025**, chi acquista una nuova prima casa **pur essendo ancora titolare** di un immobile acquistato con il beneficio, avrà **2 anni di tempo** per venderlo, evitando così la decadenza dall'agevolazione.

Decadenza dall'Agevolazione

Se l'immobile **non viene venduto entro il nuovo termine di 2 anni**, il contribuente decade dal beneficio e sarà tenuto a:

- Versare **l'imposta integrale** (senza agevolazioni).
- Pagare **sanzioni e interessi** sull'importo dovuto.

Questa modifica offre **maggior flessibilità** ai contribuenti, concedendo più tempo per alienare l'ex prima casa senza perdere i vantaggi fiscali sul nuovo acquisto.

IMPOSTA DI BOLLO SULLE POLIZZE VITA

La Legge di Bilancio 2025 introduce una modifica alle modalità di versamento dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di **assicurazione sulla vita**, allineandole alle modalità ordinarie applicate agli altri settori.

Cambiamento nel Versamento dell'Imposta

Fino al 2024, per le **polizze vita** dei rami III e V, l'imposta di bollo **del 2 per mille** veniva applicata **solo al momento del rimborso o del riscatto della polizza**, come stabilito dal **DM 24 maggio 2012**.

Dal 2025, l'imposta sarà invece **dovuta e versata annualmente** dalle imprese di assicurazione, con le modalità ordinarie previste dall'**art. 4 del DM 24 maggio 2012**.

Disciplina Transitoria per i Contratti in Corso al 1° gennaio 2025

Per i contratti di assicurazione sulla vita già attivi al **1° gennaio 2025**, l'imposta di bollo accumulata fino al 2024 dovrà essere versata in più rate, secondo il seguente calendario:

- **50% entro il 30 giugno 2025;**
- **20% entro il 30 giugno 2026;**
- **20% entro il 30 giugno 2027;**
- **10% entro il 30 giugno 2028.**

Questa modifica uniforma il versamento dell'imposta sulle polizze vita a quello previsto per gli altri comparti finanziari, garantendo una maggiore regolarità nella riscossione.

MODIFICHE DELLA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE

La Legge di Bilancio 2025 introduce alcune modifiche alla disciplina del **canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria** (detto **canone unico**), regolato dall'**art. 1 co. 816 ss. della L. 160/2019**.

Gli enti locali, nell'esercitare la facoltà di **modificare le tariffe** del canone unico, devono rispettare criteri di:

- **Ragionevolezza e gradualità**, tenendo conto dell'**impatto ambientale e urbanistico** delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie.
- **Incidenza sugli elementi di arredo urbano** e sui **mezzi del trasporto pubblico locale o della mobilità sostenibile**.

Il regolamento del canone unico prevede che l'obbligo di indicare la superficie destinata alle pubbliche affissioni **sia valido solo se il Comune continua a gestire tale servizio**.

- Il canone può essere **ridotto fino alla metà** per impianti pubblicitari su **suolo privato o in aree private**.

La disciplina del **calcolo del canone unico** viene integrata con ulteriori chiarimenti:

- **Esclusione degli elementi privi di carattere pubblicitario** dal calcolo della superficie imponibile.
- **Calcolo del canone per impianti con più messaggi pubblicitari**:
  - Se un impianto ospita **più segnali turistici o direzionali** (anche di soggetti diversi), il canone è calcolato **sull'intera superficie dell'impianto**.
  - Se i titolari dell'installazione sono **diversi**, il canone viene suddiviso **in base alla superficie occupata da ciascuno**.

Queste modifiche mirano a garantire maggiore chiarezza e proporzionalità nella determinazione del canone unico.

BLOCCO PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Le **pubbliche amministrazioni**, prima di effettuare **pagamenti superiori a 5.000 euro**, devono verificare presso l'**Agenzia delle Entrate-Riscossione** l'eventuale presenza di **carichi di ruolo pendenti**.

Sospensione e Pignoramento
Se dalla verifica risultano carichi pendenti, il pagamento viene **sospeso** e l'importo dovuto è **direttamente pignorato**.

Pagamenti di Stipendi e Indennità
Per **salari, stipendi e indennità** (compresi quelli da **licenziamento**), la verifica si applica per **importi superiori a 2.500 euro** (anziché 5.000 euro). Tuttavia, il **pignoramento è possibile solo se il debito complessivo supera i 5.000 euro**. Rimangono validi i **limiti al pignoramento** previsti dal codice di procedura civile.

Decorrenza
Le nuove regole si applicano ai **pagamenti di stipendi e indennità a partire dall'1 gennaio 2026**.

LEGGE SABATINI - RIFINANZIAMENTO

La **Legge Sabatini**, strumento fondamentale per supportare le PMI italiane nell'accesso al credito per l'acquisto e il leasing di beni strumentali, ha ricevuto un nuovo stanziamento di fondi con la Legge di Bilancio 2025.

Viene previsto l'incremento dello stanziamento di:

- 400 milioni di euro per l'anno 2025;
- 100 milioni di euro per l'anno 2026;
- 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

FONDO GARANZIA PRIMA CASA

Il **Fondo di garanzia per la prima casa**, nella sua operatività **ordinaria** con copertura del **50% del capitale**, sarà riservato esclusivamente a **giovani coppie, famiglie numerose, famiglie monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e giovani under 36**.
In precedenza, queste categorie avevano solo una **priorità** nell'accesso al Fondo, mentre ora sono gli unici beneficiari.

Proroga della Garanzia Potenziata (80%) fino al 31.12.2027

È estesa fino al **31 dicembre 2027** la possibilità di ottenere una **garanzia fino all'80%**, anziché il **50%**, per le categorie sopra elencate.
Per accedere a questa garanzia potenziata, è necessario che:

- **L'ISEE di ciascun richiedente non superi i 40.000 euro annui**
- **Il mutuo abbia un loan-to-value (LTV) superiore all'80%**

Proroga delle Agevolazioni per le Famiglie Numerose fino al 31.12.2027

Sono confermate fino alla **fine del 2027** le agevolazioni per le **famiglie numerose**, con garanzie potenziate in base al numero di figli e all'ISEE:

- **3 figli under 21** → ISEE ≤ **40.000 €**, garanzia **80%**
- **4 figli under 21** → ISEE ≤ **45.000 €**, garanzia **85%**
- **5 o più figli under 21** → ISEE ≤ **50.000 €**, garanzia **90%**

Queste garanzie si applicano ai **mutui con finanziabilità superiore all'80% del prezzo dell'immobile**.

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER I NUOVI ISCRITTI ALLE GESTIONI ARTIGIANI E COMMERCIANTI INPS

I lavoratori che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alle Gestioni INPS degli artigiani e commercianti possono ottenere una riduzione del 50% sui contributi previdenziali per 36 mesi, previa comunicazione all'INPS.

L'agevolazione è destinata a imprenditori individuali, soci di società e collaboratori familiari, inclusi i soggetti in regime forfetario. La riduzione si applica sia ai contributi minimi che a quelli proporzionali al reddito d'impresa.

L'accredito contributivo segue le regole della Gestione separata INPS: il versamento dell'importo minimo garantisce l'accredito completo, mentre importi inferiori riducono i mesi accreditati. L'agevolazione non è cumulabile con altre riduzioni di aliquota.

OBBLIGO DI PEC PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ

La Legge di Bilancio 2025 estende agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l'obbligo di indicare il proprio domicilio digitale presso il Registro delle imprese.

A decorrere dall'1 gennaio 2025, quindi, tutti gli amministratori di società, ove non ne siano già in possesso, saranno tenuti ad attivare un indirizzo di **posta elettronica certificata (PEC)** e ad indicarlo al Registro delle imprese.

Con riguardo a tale novità, si è in attesa del decreto attuativo circa le specifiche modalità e tempistiche per il corretto adempimento.

OBBLIGO DI CIN E CIR NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

CIN (Codice Identificativo Nazionale) e CIR (Codice Identificativo Regionale) sono due codici obbligatori per la gestione delle strutture ricettive e degli affitti brevi in Italia.
A partire dal 1° gennaio 2025, il Codice Identificativo Nazionale diventa obbligatorio per le locazioni brevi e le strutture ricettive. Questo codice deve essere inserito nella Dichiarazione dei Redditi, nella Certificazione Unica (CU) e nella Comunicazione delle Locazioni Brevi (CLB).
L'obbligo di indicare il CIN in questi documenti mira a garantire maggiore trasparenza nel settore turistico e a contrastare l'evasione fiscale.

La mancata acquisizione o esposizione del CIN comporta sanzioni amministrative. Inoltre, le piattaforme online di locazione a breve termine sono tenute a verificare la presenza del CIN negli annunci; in assenza di tale codice, non sarà possibile offrire unità immobiliari sui portali.

TERMINI DI ACCREDITO PAGAMENTI (ATTRAVERSO STRUMENTI ELETTRONICI)

La normativa introduce obblighi più stringenti per i **prestatori di servizi di pagamento** (banche, istituti di moneta elettronica, società di pagamento, ecc.) in merito ai **tempi di accredito** dei fondi ai beneficiari per i pagamenti effettuati con strumenti elettronici **diversi dai bonifici**.

I prestatori di servizi di pagamento devono rispettare due requisiti fondamentali:

1. Accredito entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'ordine di pagamento.

2. Valuta coincidente con il giorno di ricezione dell'ordine, per evitare ritardi nel valore effettivo del denaro disponibile.

Queste misure mirano a **velocizzare la disponibilità dei fondi** per imprese e consumatori, riducendo le tempistiche di accredito, specialmente per i pagamenti tramite carte di debito, credito o strumenti digitali.

- **Maggiore trasparenza e rapidità**: Le banche e gli istituti di pagamento dovranno adeguare i loro sistemi per garantire accrediti più veloci.
- **Riduzione delle attese per i commercianti**: Gli esercenti riceveranno i pagamenti in tempi più brevi, migliorando il flusso di cassa.
- **Allineamento alle best practice europee**, rafforzando l'efficienza del sistema di pagamenti elettronici in Italia.

I prestatori di servizi di pagamento dovranno conformarsi alle nuove disposizioni **entro il 30 giugno 2025**, aggiornando i propri sistemi e procedure operative.

ACCERTAMENTO CITTADINANZA ITALIANA

Un soggetto è considerato **residente fiscalmente in Italia** se, per la maggior parte dell'anno (**almeno 183 giorni anche non consecutivi**):

- È iscritto all'**Anagrafe della Popolazione Residente** in Italia.
- Ha il **domicilio** in Italia (luogo di interessi economici e familiari prevalenti).
- Ha la **residenza abituale** in Italia (presenza effettiva).

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una modifica significativa riguardante il contributo unificato per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana. In particolare, è stato inserito il comma 1-sexies all'articolo 13 del DPR 115/2002, che stabilisce quanto segue:

- **Importo del contributo**: Per le controversie relative all'accertamento della cittadinanza italiana, il contributo unificato è fissato a 600 euro.
- **Pluralità di ricorrenti**: Nel caso in cui la domanda sia presentata congiuntamente da più soggetti nello stesso procedimento, ciascun ricorrente è tenuto al pagamento dell'intero importo di 600 euro.

Questa disposizione implica che, anche in presenza di una pluralità di parti nel medesimo giudizio, ogni singolo ricorrente deve versare il contributo unificato per intero, senza possibilità di suddividere l'importo tra le parti coinvolte.

BARACCO FORNASIERO

SINCE 1981

Q&A

info@baraccofornasiero.it